



Paolo Di Giorgi
Notaio

Repertorio N.**59.082**

Raccolta N.**15.375**—

—————**MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE**—————

—————REPUBBLICA ITALIANA—————

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di Novembre —————

Alle ore diciannove. —————

—————"2 Novembre 2023, ore 19.00"—————

In Catania nel mio studio, viale Vittorio Veneto n.59, —————

innanzi a me **PAOLO DI GIORGI**, Notaio in Catania—

iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e
Caltagirone —————

—————SONO PRESENTI—————

-- **ALESSANDRO** (cognome) **SALVATORE** (nome), nato in Falcone (ME)
il giorno 8 giugno 1951, residente in Catania, via Spadaro Grassi n.7,
codice fiscale LSS SVT 51H08 D474D; —————

-- **LIPARA AGATINO**, nato in Catania (CT) il giorno 24 giugno 1963,
residente in Catania, via Umberto n.22, codice fiscale: LPR GTN 63H24
C351Q; —————

-- **ALESSANDRO ANGELA**, nata in Catania il giorno 25 dicembre 1976,
residente in Tremestieri Etneo (CT), via Nizzeti n.66, codice fiscale: LSS
NGL 76T65 C351N. —————

I predetti intervengono al presente atto quali unici associati dell'Ente
del Terzo Settore denominato: —————

-- **I DIRITTI DEL DEBITORE - ENTE DEL TERZO SETTORE** (o, in
forma abbreviata, I DIRITTI DEL DEBITORE - ETS), con sede in Catania,
corso Sicilia n.10 avente codice fiscale e partita IVA **05039630875**,

Agenzia delle Entrate
CATANIA
Reg.to in data 6/11/2023
al n. 38671 Serie 1T

iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" giusta Decreto del Dirigente Generale presso la Regione Siciliana n.992 del giorno 23 Giugno 2022, indirizzo pec idirittideldebitore@pec.it.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano che trovasi riunita oggi, in questo luogo ed a questa ora l'assemblea dei componenti la detta Associazione e mi richiedono di redigerne il verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il predetto Alessandro Salvatore il quale, aperta la seduta, dichiara:

- che sono presenti in proprio numero tre associati su tre nelle persone di se medesimo e dei signori Alessandro Angela e Lipara Agatino, tutti come sopra generalizzati;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di se medesimo quale Presidente e dei predetti Alessandro Angela e Lipara Agatino, quali componenti del Consiglio Direttivo;

- che pertanto l'assemblea, come da avviso di convocazione comunicato agli associati in conformità alle modalità statutarie, è validamente costituita ed è atta ed idonea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- introduzione di nuovi ed ulteriori scopi ed attività di interesse generale e conseguente modifica dell'art.3 del testo di statuto dell'associazione.

Il Presidente procede alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno Egli espone agli associati le ragioni che rendono adesso opportuna la proposta introduzione di nuovi

ed ulteriori scopi ed attività di interesse generale, conformi al disposto dell'art.5 di cui al D.Lgs n.117/2017 e precisamente le attività di cui alle lettere a), b), c), d) i), m), p) e w) oltre che in particolare l'attività di formazione per l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate dal Codice della Crisi e dell'insolvenza ai sensi del D.L. n.14/2019._____

Al riguardo Egli fa presente di aver riscontrato per l'associazione la sussistenza di concrete possibilità operative in tali nuovi ambiti e che pertanto si ritiene conveniente procedere con la modifica proposta._____

A tale proposta, ove deliberata, conseguirebbe la modifica del relativo articolo di statuto._____

Invita pertanto l'Assemblea a pronunciarsi in merito._____

Dopo ampia ed esauriente discussione, udita la proposta del Presidente, l'assemblea alla unanimità e con voto palese, per come dichiara il Presidente_____

DELIBERA

- di integrare gli scopi e le attività dell'associazione introducendo le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs n.117/2017 lettere a), b), c), d) i), m), p) e w) oltre che in particolare l'attività di formazione per l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate dal Codice della Crisi e dell'insolvenza ai sensi del D.L. n.14/2019 e conseguentemente modificare l'art.3 dello statuto nel modo che segue:_____

"ART.3 (Scopi - Attività)_____

L'Associazione Nazionale, disciplinata dal presente statuto, agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del c.c., in conformità al D.Lgs n.117/2017 non ha fini di lucro ma l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di erogazione gratuita di servizi, avendo ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:_____

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;_____

- promuovere la conoscenza degli strumenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 come eventualmente modificati dal "codice della Crisi e dell'Insolvenza" di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14;_____

- promuovere la conoscenza degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 sul sovra indebitamento come eventualmente modificati dal citato "codice della crisi e dell'insolvenza" n. 14 del 12 gennaio 2019;_____

- la formazione universitaria e post universitaria nelle materie sopra elencate con il convenzionamento con Università Pubbliche o Private, con scuole di specializzazione pubbliche e private riconosciute dal competente Ministero, la formazione, finalizzata alla abilitazione o

all'aggiornamento, delle figure professionali previste dalla Legge n. 3 del 17 gennaio 2012, secondo le previsioni del D.M. 202 del 24 settembre 2014, dal regio decreto 16 marzo 1941 n.267 come eventualmente recepito dal "codice della crisi e dell'insolvenza"; —————

- abilitazione per l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 art. 356;—————

- la promozione, in ogni ambito sociale, la prevenzione dell'usura e il sostegno giuridico professionale alle persone che si trovano in difficoltà economica con particolare riferimento al fenomeno del sovraindebitamento, alla gestione del debito ed alla crisi dell'insolvenza;

- la promozione, in tutto il territorio nazionale, la costituzione di Organismi di composizione della Crisi da Sovra Indebitamento con la creazione di sportelli di Segretariato Sociale costituiti ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera a) della Legge 328 del 8/11/2000 così come eventualmente recepita dalle Legislazioni Regionali o da leggi regionali specifiche;—————

- la costituzione, sull'intero territorio nazionale, di sportelli di Segretariato Sociale ai sensi dell'art. 22 comma 4, lettera a), della Legge 328 del 8/11/2000 così come eventualmente recepita dalle Legislazioni Regionali;—————

- il supporto, secondo le previsioni di cui all'art.1 comma 3 Legge 328 del 2000, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali, secondo i

principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, l'Organizzazione e la gestione di Organismi di Composizione della Crisi costituiti, ai sensi della Legge n.3 del 17 gennaio 2012 e successive modifiche, quale articolazione interna di Enti Pubblici;—————

- il supporto, secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 Legge 328 del 2000, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, l'Organizzazione e la gestione di Organismi di Composizione della Crisi costituiti, ai sensi della Legge n. 3 del 17 gennaio 2012 e successive modifiche, da Enti Pubblici quale Segretariato Sociale;—————

- interventi e prestazioni sanitarie;—————

- istituire e promuovere il servizio di supporto psicologico e psicoterapeuta alle persone ed alle famiglie in stato di sovra indebitamento secondo le previsioni dall'art. 45 della legge 833 del 23/12/1978 come eventualmente modificata e/o recepita dalle legislazioni regionali competenti;—————

- istituire e promuovere consultori familiari privati previsti dell'art. 2 lettera b) Legge n. 405 del 29 Luglio 1975 come eventualmente modificata e/o recepita dalle legislazioni regionali competenti; —————

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della

legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;—————

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;—————

- interventi psicologici e psicoterapeutici rivolti al singolo, alla coppia ed alla famiglia (coerente con le attività di interesse generale individuate alle lettere a, b e c dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore);—————

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;—————

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;———

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;—————

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;————

- la promozione dell'educazione dei cittadini alla gestione economica delle risorse finanziarie disponibili.————

- la promozione della nascita e la formazione di nuove figure professionali quale, ad esempio non esaustivo, il "Gestore del Debito" e gli "Ausiliari del Gestore della Crisi da sovra indebitamento".————

- la promozione dell'aiuto ed il sostegno ad una migliore capacità gestionale, finanziaria ed economica delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.————

- la promozione alla formazione e la conoscenza dei modelli di analisi e di sviluppo della dinamica dei flussi finanziari nelle attività d'impresa e del risanamento dell'Impresa;————

- la promozione della tutela dei diritti del debitore;————

- la salvaguardia del diritto al "Dignitoso tenore di vita" delle Persone;——

- combattere il fenomeno del sovraindebitamento;————

- la lotta alla povertà;————

- combattere comportamenti lesivi della dignità delle persone;————

- realizzare e promuovere una rete di sportelli strutturati in grado di fornire, attraverso professionisti aderenti alle Associazione Nazionale o a quelle locali federate, conoscenze e strumenti assistenziali di tipo tecnico amministrativo, fiscale, legale, sociale e di accesso al sistema

creditizio. _____

E contrario agli scopi statutari ed è vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali: _____

a) promuovere iniziative ed attività di formazione professionale; _____

b) gestire, anche per delega, attività legali, fiscali e finanziarie tendenti a combattere il fenomeno del sovraindebitamento razionalizzandone i flussi; _____

c) intraprendere attività, iniziative ed azioni volte ad affermare promuovere e tutelare il diritto al dignitoso tenore di vita delle persone; -

d) organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali; _____

e) svolgere tutte le attività che gli organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali anche attraverso programmi di formazione e riqualificazione professionale; _____

f) svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo anche proposte di Legge e provvedimenti amministrativi da presentare rispettivamente al Governo Nazionale, alle Regioni ed Enti locali; _____

g) collaborare con Associazioni Nazionali. Regionali e Locali per fini e materie comuni rilevanti per gli associati. _____

Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, qualora alcune attività siano riservate o tutelate, l'Associazione Nazionale potrà avvalersi della collaborazione di esperti professionisti iscritti ai rispettivi albi. _____

h) Svolgere attività di segretariato sociale ai sensi della L. 328/2000 art. 22 comma 4. _____

i) Svolgere servizi di coordinamento, organizzazione e supporto degli Organismi di composizione della Crisi da sovra indebitamento costituiti ai sensi della Legge 3 del 2012 secondo le previsioni del D.M. 202 del 24 settembre 2014. _____

j) Organizzare corsi di formazione sulla gestione del debito e del credito.

k) Organizzare corsi di formazione per Gestori della Crisi ed Ausiliari del Gestore della Crisi. _____

l) Organizzare corsi di formazione per il rilascio di Abilitazione per l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 art. 356. _____

m) Ogni altra attività, anche di natura commerciale, finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari. _____

Le attività di cui sopra devono essere svolte nel rispetto delle norme che ne limitano e ne disciplinano l'esercizio con particolare riferimento alle attività di natura finanziaria ed alle attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. _____

Le finalità istituzionali di solidarietà sociale sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. _____

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche

in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.—————

L'associazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, di lavoratori dipendenti e volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.—————

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art.6, comma 1 del D.Lgs n.117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo."—————

I componenti altresì autorizzano il signor Alessandro Salvatore ad apportare alla presente decisione ed allegato Statuto tutte quelle eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione del presente atto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsiasi altro adempimento;—

A questo punto il Presidente mi consegna il testo di statuto con le

modifiche apportate, composto da venticinque articoli che, previa lettura da me Notaio datane in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante._____

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti quaranta._____

Spese del presente atto a carico della Associazione la quale invoca tutte le agevolazioni previste dalla legge per gli atti degli Enti del Terzo Settore stabilite dall'art.82 commi 3 e 5 e dall'art.101 del D.lgs 117/2017._____

Del presente

verbale io Notaio ho dato lettura in assemblea ai comparenti che lo approvano e confermano dichiarandolo conforme alla volontà ed alla verità._____

Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia con nastro indelebile e completato di mia mano, occupa tre fogli per undici intere facciate e quanto di questa dodicesima fin qui._____

Sottoscritto alle ore venti._____

*F.to Alessandro Salvatore*_____

Agatino Lipara _____

Angela Alessandro _____

_____ *Paolo Di Giorgi Notaio (L.S.)*



Paolo Di Giorgi
Notaio

----- Allegato "A" al n.15.375 di Raccolta -----

----- STATUTO -----

----- "ASSOCIAZIONE - I DIRITTI DEL DEBITORE" -----

Art. 1 (Denominazione)-----

E costituita una Associazione Nazionale denominata-----

---- **"I DIRITTI DEL DEBITORE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** ----

la quale potrà altresì far uso della denominazione in forma abbreviata de

"I DIRITTI DEL DEBITORE - ETS".-----

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde

al modello organizzativo dell'Associazione disciplinato dal Codice del

Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. -----

L'Associazione ha sede legale in Catania, corso Sicilia n.10. -----

L'assemblea dei componenti dell'Associazione ha facoltà di trasferire la

sede, ove se ne presentasse la necessità nonché di costituire nuove

sedi secondarie e/o rappresentanze su tutto il territorio regionale e

nazionale.-----

La Durata della Associazione è stabilita a tempo indeterminato e

potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci del

presente statuto. -----

L'Associazione Nazionale ha anche una Struttura Federale Nazionale. --

ART. 2 (Accordi Federativi)-----

Qualora in un Comune, Provincia o Regione si realizzino le condizioni

per costituire "Associazioni Locali" aventi le medesime finalità di cui

al presente Statuto, L'Associazione Nazionale può agevolare la nascita

e stabilire con esse un rapporto confederale a condizione che, nel loro

	statuto e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgano attività	
	alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione	
	Nazionale. -----	
	Le modalità del rapporto associativo tra "Associazione Nazionale" e	
	"Associazioni Locali" vengono stabiliti con apposite convenzioni	
	stipulate tra gli organi esecutivi dell'Associazione Nazionale e gli	
	organi rappresentativi delle "Associazioni Locali. I rapporti tra	
	l'Associazione Nazionale e le Associazioni Locali verranno disciplinati	
	da appositi regolamenti. L'Associazione Nazionale potrà concedere	
	l'utilizzo del marchio "I Diritti del Debitore", depositato al apposito	
	registro presso la Camera di Commercio di Catania e comunicato al	
	registro nazionale a patto che venga aggiunta al marchio "I Diritti del	
	Debitore" la natura federativa di quella Locale. -----	
	ART.3 (Scopi - Attività)-----	
	L'Associazione Nazionale, disciplinata dal presente statuto, agisce ai	
	sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del c.c., in conformità al	
	D.Lgs n.117/2017 non ha fini di lucro ma l'esclusivo perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di	
	interesse generale in forma di erogazione gratuita di servizi, avendo ad	
	oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:-----	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	

	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n.244;-----	
	- promuovere la conoscenza degli strumenti previsti dal regio decreto 16	
	marzo 1942 n. 267 come eventualmente modificati dal "codice della	
	Crisi e dell'Insolvenza" di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.	
	14;-----	
	- promuovere la conoscenza degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 sul	
	sovraindebitamento come eventualmente modificati dal citato "codice	
	della crisi e dell'insolvenza" n. 14 del 12 gennaio 2019;-----	
	- la formazione universitaria e post universitaria nelle materie sopra	
	elencate con il convenzionamento con Università Pubbliche o Private,	
	con scuole di specializzazione pubbliche e private riconosciute dal	
	competente Ministero, la formazione, finalizzata alla abilitazione o	
	all'aggiornamento, delle figure professionali previste dalla Legge n. 3	
	del 17 gennaio 2012, secondo le previsioni del D.M. 202 del 24	
	settembre 2014, dal regio decreto 16 marzo 1941 n.267 come	
	eventualmente recepito dal "codice della crisi e dell'insolvenza"; -----	
	- abilitazione per l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'Autorità	
	Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure	
	disciplinate nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza Decreto Legislativo	
	12 gennaio 2019 n. 14 art. 356;-----	
	- la promozione, in ogni ambito sociale, la prevenzione dell'usura e il	
	sostegno giuridico professionale alle persone che si trovano in difficoltà	
	economica con particolare riferimento al fenomeno del	

	sovraindebitamento, alla gestione del debito ed alla crisi dell'insolvenza;	
	- la promozione, in tutto il territorio nazionale, la costituzione di	
	Organismi di composizione della Crisi da Sovra Indebitamento con la	
	creazione di sportelli di Segretariato Sociale costituiti ai sensi dell'art.	
	22 comma 4 lettera a) della Legge 328 del 8/11/2000 così come	
	eventualmente recepita dalle Legislazioni Regionali o da leggi regionali	
	specifiche;-----	
	- la costituzione, sull'intero territorio nazionale, di sportelli di	
	Segretariato Sociale ai sensi dell'art. 22 comma 4, lettera a), della	
	Legge 328 del 8/11/2000 così come eventualmente recepita dalle	
	Legislazioni Regionali;-----	
	- il supporto, secondo le previsioni di cui all'art.1 comma 3 Legge 328	
	del 2000, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di	
	interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali, secondo i	
	principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica,	
	omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della	
	sussidiarietà orizzontale, l'Organizzazione e la gestione di Organismi di	
	Composizione della Crisi costituiti, ai sensi della Legge n.3 del 17	
	gennaio 2012 e successive modifiche, quale articolazione interna di Enti	
	Pubblici;-----	
	- il supporto, secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 Legge 328	
	del 2000, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di	
	interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali, secondo i	
	principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica,	
	omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della	

	sussidiarietà orizzontale, l'Organizzazione e la gestione di Organismi di	
	Composizione della Crisi costituiti, ai sensi della Legge n. 3 del 17	
	gennaio 2012 e successive modifiche, da Enti Pubblici quale	
	Segretariato Sociale;-----	
	- interventi e prestazioni sanitarie;-----	
	- istituire e promuovere il servizio di supporto psicologico e	
	psicoterapeuta alle persone ed alle famiglie in stato di sovra	
	indebitamento secondo le previsioni dall'art. 45 della legge 833 del	
	23/12/1978 come eventualmente modificata e/o recepita dalle	
	legislazioni regionali competenti; -----	
	- istituire e promuovere consultori familiari privati previsti dell'art. 2	
	lettera b) Legge n. 405 del 29 Luglio 1975 come eventualmente	
	modificata e/o recepita dalle legislazioni regionali competenti; -----	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla	
	legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;-----	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri del giorno 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; -----	
	- interventi psicologici e psicoterapeutici rivolti al singolo, alla coppia ed	
	alla famiglia (coerente con le attività di interesse generale individuate	
	alle lettere a, b e c dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 - Codice	
	del Terzo Settore);-----	
	- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge	

	28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in	
	misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;-----	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6	
	giugno 2016 n. 106;-----	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'articolo	
	27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui	
	all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;-----	
	- la promozione dell'educazione dei cittadini alla gestione economica	
	delle risorse finanziarie disponibili.-----	
	- la promozione della nascita e la formazione di nuove figure	
	professionali quale, ad esempio non esaustivo, il "Gestore del Debito" e	
	gli "Ausiliari del Gestore della Crisi da sovra indebitamento".-----	
	- la promozione dell'aiuto ed il sostegno ad una migliore capacità	

	gestionale, finanziaria ed economica delle persone fisiche e delle piccole	
	e medie imprese. -----	
	- la promozione alla formazione e la conoscenza dei modelli di analisi e	
	di sviluppo della dinamica dei flussi finanziari nelle attività d'impresa e	
	del risanamento dell'Impresa; -----	
	- la promozione della tutela dei diritti del debitore; -----	
	- la salvaguardia del diritto al "Dignitoso tenore di vita" delle Persone; --	
	- combattere il fenomeno del sovraindebitamento;-----	
	- la lotta alla povertà; -----	
	- combattere comportamenti lesivi della dignità delle persone;-----	
	- realizzare e promuovere una rete di sportelli strutturati in grado di	
	fornire, attraverso professionisti aderenti alle Associazione Nazionale o	
	a quelle locali federate, conoscenze e strumenti assistenziali di tipo	
	tecnico amministrativo, fiscale, legale, sociale e di accesso al sistema	
	creditizio.-----	
	E contrario agli scopi statutari ed è vietato svolgere attività diverse da	
	quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse	
	quali:-----	
	a) promuovere iniziative ed attività di formazione professionale;-----	
	b) gestire, anche per delega, attività legali, fiscali e finanziarie tendenti	
	a combattere il fenomeno del sovraindebitamento razionalizzandone i	
	flussi;-----	
	c) intraprendere attività, iniziative ed azioni volte ad affermare	
	promuovere e tutelare il diritto al dignitoso tenore di vita delle persone; --	
	d) organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni	

	altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali;-----	
	e) svolgere tutte le attività che gli organi statutari riconoscano utili per	
	il raggiungimento dei fini istituzionali anche attraverso programmi di	
	formazione e riqualificazione professionale;-----	
	f) svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo anche proposte	
	di Legge e provvedimenti amministrativi da presentare rispettivamente	
	al Governo Nazionale, alle Regioni ed Enti locali;-----	
	g) collaborare con Associazioni Nazionali. Regionali e Locali per fini e	
	materie comuni rilevanti per gli associati. -----	
	Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, qualora alcune	
	attività siano riservate o tutelate, l'Associazione Nazionale potrà	
	avvalersi della collaborazione di esperti professionisti iscritti ai rispettivi	
	albi.-----	
	h) Svolgere attività di segretariato sociale ai sensi della L. 328/2000 art.	
	22 comma 4.-----	
	i) Svolgere servizi di coordinamento, organizzazione e supporto degli	
	Organismi di composizione della Crisi da sovra indebitamento costituiti	
	ai sensi della Legge 3 del 2012 secondo le previsioni del D.M. 202 del 24	
	settembre 2014.-----	
	j) Organizzare corsi di formazione sulla gestione del debito e del credito.	
	k) Organizzare corsi di formazione per Gestori della Crisi ed Ausiliari del	
	Gestore della Crisi.-----	
	l) Organizzare corsi di formazione per il rilascio di Abilitazione per	
	l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle	

	funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel	
	Codice della Crisi e dell'Insolvenza Decreto Legislativo 12 gennaio 2019	
	n. 14 art. 356.-----	
	m) Ogni altra attività, anche di natura commerciale, finalizzata al	
	raggiungimento degli scopi statutari.-----	
	Le attività di cui sopra devono essere svolte nel rispetto delle norme che	
	ne limitano e ne disciplinano l'esercizio con particolare riferimento alle	
	attività di natura finanziaria ed alle attività riservate ad iscritti a collegi,	
	ordini o albi professionali.-----	
	Le finalità istituzionali di solidarietà sociale sono dirette ad arrecare	
	benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche, sociali o familiari.-----	
	L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di	
	finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche	
	in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto	
	legislativo.-----	
	L'associazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, di	
	lavoratori dipendenti e volontari nello svolgimento delle proprie attività.	
	I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale	
	sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere	
	rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e	

	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.-----	
	L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti	
	previsti dall'art.6, comma 1 del D.Lgs n.117/2017, anche mediante	
	l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato	
	all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere	
	è il Consiglio Direttivo.-----	
	ART.4 -----	
	(Mezzi) -----	
	Al fine di realizzare gli scopi statutari l'Associazione Nazionale, anche	
	attraverso la realizzazione di progetti mirati, organizza coordina e	
	gestisce convegni, incontri, seminari, conferenze, viaggi di istruzione,	
	corsi, manifestazioni ed ogni attività utile al perseguimento degli scopi	
	sociali.-----	
	L'Associazione Nazionale altresì stipula convenzioni con altri soggetti	
	persone fisiche e/o giuridiche e con Enti pubblici (Comuni, province,	
	regioni etc.) e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento	
	degli scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali	
	tramite gli assessorati competenti.-----	
	L'Associazione Nazionale è fondata sul principio del volontariato	
	della solidarietà e sussidiarietà verso persone fisiche e/o giuridiche	
	piccole e medie imprese che versano in stato di sovraindebitamento; a	
	tal fine possono associarsi le organizzazioni e/o le Associazioni che	
	nel loro autonomo e specifico impegno non svolgono attività alternative	

	o in contrasto con quanto previsto dallo statuto di questa Associazione	
	Nazionale che ha natura inderogabile, le modalità del rapporto di	
	Associazione Nazionale verranno concordate dagli organi	
	rappresentativi tramite apposita convenzione approvata dai rispettivi	
	organi deliberativi. -----	
	L'Associazione Nazionale potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra	
	attività culturale e/o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione	
	economica o finanziaria mobiliare o immobiliare strumentali per il	
	migliore raggiungimento dei propri fini. -----	
	Ove possibile, nel rispetto delle leggi vigenti, l'Associazione Nazionale si	
	avvarrà altresì dei seguenti mezzi:	
	disponibilità di stabili e di attrezzature adeguate, per come regolate da	
	apposite convenzioni, contributi da parte dello Stato, Regione, Enti	
	locali, Pubbliche amministrazioni, Enti, persone fisiche e giuridiche,	
	elargizioni di associazioni o di terzi, donazioni, eredità e legati; di beni	
	mobili e immobili previi i dovuti adempimenti normativi. -----	
	L'Associazione Nazionale potrà avvalersi dell'opera di professionisti ed	
	altre figure professionali. -----	
	Ferma restando la prevalenza dell'attività svolta in forma volontaristica	
	l'Associazione Nazionale potrà procedere all'assunzione di personale	
	dipendente ovvero al conferimento di incarichi a lavoratori autonomi	
	quando particolari esigenze di qualificazione e specializzazione lo	
	richiedono. -----	
	Più in generale l'Associazione Nazionale potrà porre in essere tutte	
	le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi	

	associativi, per il procacciamento di provvidenze economiche da	
	impiegare nel sostenimento degli oneri che ad essa faranno carico.---	
	In tal senso l'Associazione Nazionale potrà svolgere attività di	
	natura commerciale e/o produttiva con rilevanza comunque marginale	
	in relazione al complesso delle attività associative. -----	
	ART.5 -----	
	(Associati) -----	
	Fanno parte dell'Associazione Nazionale "I soci" che a seguito di	
	apposita richiesta scritta aderiscono con regolare richiesta di adesione;	
	la richiesta di adesione viene sottoposta alla valutazione ed approvata	
	dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile; -----	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la	
	deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione	
	della successiva convocazione.-----	
	L'aspirante socio fino all'approvazione del Consiglio Direttivo non avrà	
	diritto al voto in assemblea; -----	
	I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale,	
	nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. -----	
	Possono aderire:-----	
	a) soggetti interessati ai servizi offerti dall'Associazione;-----	
	b) soggetti interessati al raggiungimento delle finalità statutarie;-----	
	c) organizzazioni del terzo settore;-----	
	d) Enti pubblici e privati;-----	

	e) Patronati; -----	
	f) Centri Assistenza Fiscale; -----	
	g) Associazioni di categoria, sindacali e di volontariato.-----	
	Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha	
	diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli	
	eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi	
	dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi	
	quale candidato per gli organi dell’associazione. -----	
	Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta	
	scritta al Consiglio Direttivo e presso i locali della Sede Legale entro 90	
	giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà	
	avvenire con le modalità fisica. -----	
	ART.6 -----	
	(Obblighi Associativi) -----	
	L'iscrizione all'Associazione Nazionale, oltre all'osservanza del presente	
	statuto, comporta i seguenti obblighi: -----	
	a) osservanza delle deliberazione adottate dagli organi associativi nei	
	limiti delle loro attribuzioni;-----	
	b) sostegno e partecipazione alle iniziative e alle direttive assunte	
	dall'Associazione Nazionale;-----	
	c) corresponsione del contributo annuale.-----	
	Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato, che sia	
	effettuato dall'associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato	
	stesso in alcun caso, e in particolare, nemmeno in caso di scioglimento	
	dell'Associazione, di morte, recesso ed esclusione dell'associato.-----	

	Gli apporti ed i versamenti eseguiti dagli associati non attribuiscono	
	alcuna quota di partecipazione al patrimonio dell'Associazione.-----	
	ART.7 -----	
	(cessazione dell'iscrizione) -----	
	L'iscrizione all'Associazione Nazionale ha carattere permanente.-----	
	La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata	
	per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti	
	contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento	
	dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro	
	trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea	
	mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.---	
	L'iscrizione cessa:-----	
	a) per disdetta.-----	
	La disdetta, ai fini dell'ultimo comma del precedente art.5, deve	
	essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento	
	all'Associazione Nazionale;-----	
	b) per decadenza.-----	
	La decadenza consegue alla perdita, da parte dell'associato, dei	
	requisiti di cui al precedente art.6. Essa ha efficacia dal giorno	
	della relativa delibera da parte del Consiglio Direttivo, salvo che	
	per gli obblighi contributivi, per i quali si applica quanto stabilito	
	nel successivo articolo.-----	
	E' causa di decadenza la mancata corresponsione da parte dell'associato	
	di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. --	

	ART.8 -----	
	(organi dell'Associazione Nazionale) Sono organi dell'Associazione	
	Nazionale:-----	
	a) l'Assemblea Generale;-----	
	b) Il Presidente; -----	
	c) il Consiglio Direttivo;-----	
	d) il Comitato Tecnico (se attivato);-----	
	e) il Comitato Scientifico (se attivato);-----	
	f) l'Organo di controllo ed il Revisore Legale, ove obbligatorio. -----	
	Tutti gli organi e le cariche associative sono a tempo indeterminato	
	salvo revoca.	
	Chiunque degli associati può essere eletto a componente di organi	
	associativi.-----	
	Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente. -----	
	ART.9 -----	
	(Assemblea generale)-----	
	L'assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con la quota di	
	iscrizione annuale.-----	
	L'Assemblea non può deliberare in prima convocazione se non	
	intervenga almeno il 50% degli associati, in seconda convocazione le	
	deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti	
	ai sensi del I° comma dell'art.21 c.c.-----	
	Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.-----	
	Ogni componente l'Assemblea Generale ha diritto a un voto e può	

	farsi rappresentare solo da altro associato con delega scritta, con un	
	massimo per ogni intervenuto di n.ro due deleghe. -----	
	Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino	
	al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità	
	genitoriale sui medesimi.-----	
	ART.10 -----	
	(Convocazione Assemblea Generale) -----	
	L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta l'anno in via	
	ordinaria, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia	
	obbligatoria o ritenuta opportuna) preventivo e consuntivo e,	
	comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo	
	ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in	
	regola con il pagamento della quota associativa.-----	
	L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche	
	statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione	
	della delibera di fusione, scissione o trasformazione.-----	
	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente	
	(personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati	
	aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal	
	numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea,	
	validamente costituita.-----	
	Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche	
	statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione,	

	occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi	
	diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----	
	Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto	
	il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. .	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione Nazionale	
	mediante affissione della convocazione alla bacheca appositamente	
	istituita nei locali dell'Associazione Nazionale e/o nel sito web	
	www.idirittideldebitore.com-----	
	ART.11 -----	
	(Attribuzioni compiti dell'Assemblea Generale Ordinaria) -----	
	L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti attribuzioni:-----	
	a) approvare il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per	
	legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;-----	
	b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali (Presidente e	
	componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti, eccetto i primi consiglieri che verranno	
	nominati all'atto costitutivo); -----	
	c) nominare i componenti del Comitato Tecnico (se istituito);-----	
	d) nominare i componenti del Comitato Scientifico (se istituito);-----	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;-----	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----	
	g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti; -----	
	h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di	

	esclusione dall'associazione ;-----	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	dallo statuto alla sua competenza.-----	
	ART.11 BIS -----	
	(Attribuzioni compiti dell'Assemblea Generale Straordinaria)-----	
	L'assemblea straordinaria: -----	
	a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;-----	
	c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	allo statuto alla sua competenza.-----	
	ART 12 -----	
	(Presidente)-----	
	Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed ha, a tutti gli effetti. la	
	rappresentanza legale della Associazione Nazionale di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.-----	
	Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto -----	
	Inoltre il Presidente:-----	
	convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo con le modalità previste	
	dall'art.10 del presente statuto;-----	
	provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;-----	
	assume i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività	
	associativa;-----	
	affida ai componenti del Consiglio Direttivo specifici compiti o	

	deleghe che ha facoltà di revocare, motivandone la decisione.-----	
	ART.13 -----	
	(Consiglio Direttivo) -----	
	Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti nominati	
	all'atto costitutivo o proposti dallo stesso Consiglio Direttivo	
	all'Assemblea che provvede alla elezione.-----	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con le modalità	
	di cui all'art.10 o con qualsivoglia mezzo idoneo alla ricezione	
	(email,sms, etc.) o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi	
	membri.-----	
	Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria	
	amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi	
	membri),nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati	
	dall'assemblea.-----	
	Per le deliberazione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della	
	metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei presenti e sono trascritte in apposito registro	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.-----	
	Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i	
	quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.-----	
	L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua	
	assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più	
	anziano di carica.-----	
	In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario,	
	il quale redige il verbale.-----	

	Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento	
	audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza	
	(videoconferenza, teleconferenza), -----	
	In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.-----	
	Il Consiglio Direttivo rimane in carica a tempo indeterminato salvo	
	revoca. -----	
	Il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di	
	bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il	
	30 Aprile per la definitiva approvazione.-----	
	Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i	
	presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini	
	previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da	
	sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva	
	approvazione.-----	
	ART.14 -----	
	(attribuzioni del Consiglio Direttivo) Spetta al Consiglio Direttivo: -----	
	a) promuovere, deliberare e attuare le iniziative ed i provvedimenti	
	tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto applicando,	
	in particolare, le direttive deliberate dall'Assemblea;-----	
	b) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il	
	rigetto; -----	
	c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del	
	bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di	
	eventuali attività diverse svolte; -----	

	d) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale;-----	
	e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le	
	spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore	
	dell'associazione;-----	
	f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione	
	dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.-----	
	g) deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale, quando	
	previsto, con le relative note illustrative da sottoporre all'Assemblea	
	Generale:-----	
	h) deliberare gli investimenti patrimoniali se con votazione unanime	
	ovvero a maggioranza con i poteri dell'Assemblea salvo successiva	
	ratifica di questa;-----	
	i) stabilire la misura dei contributi associativi annuali.-----	
	La maggioranza del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati ovvero	
	indicato dagli eventuali enti giuridici associati.-----	
	Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e,	
	successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in	
	carica tre anni e sono rieleggibili.-----	
	In caso di integrazioni, sostituzioni, dimissioni, revoche di componenti	
	del Consiglio Direttivo lo stesso Consiglio propone all'Assemblea il	
	nuovo nominativo da eleggere.-----	
	ART.15-----	
	(Comitato Scientifico)-----	
	Qualora si ritiene utile attivarlo del Comitato Scientifico potranno fare	

	parte persone o rappresentanti di altre Associazioni, portatori di	
	esperienze personali e professionali, a cui sono pubblicamente	
	riconosciute rilevanti doti etiche e morali;-----	
	ART. 16-----	
	(Comitato Tecnico)-----	
	Qualora si ritiene utile attivarlo del Comitato Tecnico potranno fare	
	parte tutti i professionisti iscritti all'Associazione Nazionale che abbiano	
	conoscenze e professionalità coerenti con lo scopo Statutario.-----	
	Il Comitato Tecnico avrà funzioni di apporto professionale	
	nell'analizzare e trovare soluzioni alle aspettative e bisogni dei soci,	
	avanzate dal Consiglio Direttivo.-----	
	ART. 17-----	
	(Organo di Controllo)-----	
	Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione,	
	l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone,di	
	cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,	
	comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un	
	organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti	
	dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.-----	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili,	
	nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile sul concreto funzionamento.-----	

	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma	
	1 dell'art.31, del D.lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal	
	caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.-----	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.-----	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo	
	e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.-----	
	ART.18 -----	
	(Revisore Legale dei conti Organo di Revisione) -----	
	Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea	
	nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.-----	
	L'Organo di Revisione dura in carica tre anni.-----	
	Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei	
	revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei	
	conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. --	
	ART.19 -----	
	(Libri Sociali) L'associazione deve tenere i seguenti libri: -----	
	libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----	
	registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non	

	occasionale;-----	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura	
	del Consiglio Direttivo;-----	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;-----	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;-----	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri	
	organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----	
	ART.20-----	
	(Patrimonio Associativo) Il Patrimonio associativo è costituito da:-----	
	a) beni legittimamente acquisiti e debitamente accettati dal Consiglio	
	Direttivo, a esclusione dei contributi annuali ordinari degli associati;--	
	b) quote sociali;-----	
	e) eventuali eccedenze attive delle gestioni abituali destinate	
	dall'Assemblea al patrimonio.-----	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento	
	delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----	
	ART. 21-----	
	(Gestione Finanziaria)-----	
	Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività sociale si	
	provvede con le seguenti entrate:-----	
	a) Quote di iscrizione associative;-----	

	b) Contributi annuali ordinari;-----	
	c) Il residuo della gestione patrimoniale;-----	
	d) Contributi straordinari;-----	
	e) Somme incassate a qualunque altro titolo;-----	
	f) Durante la vita della Associazione Nazionale-----	
	g) L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,-----	
	salvo che la destinazione la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per	
	legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura;-----	
	i) Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione possono essere impiegati	
	esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle	
	ad esse direttamente connesse;-----	
	j) Il servizio di esazione e di cassa è affidato al Presidente che può	
	delegarne le funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo, costui	
	assume la carica di Segretario Tesoriere.-----	
	ART. 22-----	
	(Esercizi Associativi)-----	
	Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----	

	ART.23 -----	
	(Bilancio consuntivo) '-----	
	E espresso obbligo redigere il bilancio o rendiconto annuale.-----	
	Il Consiglio Direttivo deve rendere visionabile il bilancio consuntivo	
	almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
	Generale. -----	
	Il bilancio consuntivo, da sottoporsi all'esame ed all'approvazione	
	dell'Assemblea Generale, deve essere corredato dalle opportune	
	note illustrative.-----	
	Tutti i documenti sopra citati saranno messi a disposizione degli	
	associati presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data	
	fissata per l'Assemblea Generale. -----	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----	
	ART.24 -----	
	(Scioglimento della Associazione Nazionale) -----	
	L'eventuale deliberazione di scioglimento dell' Associazione Nazionale	
	sarà proposta dal Consiglio Direttivo.-----	
	Qualora l'Assemblea Generale deliberasse lo scioglimento	
	dell'Associazione Nazionale, l'Assemblea stessa nominerà uno più	
	liquidatori in numero dispari proposti dal Consiglio Direttivo,	
	determinandone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del	

[illegible]

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE
ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82 e art. 68 - ter, Legge 16
Febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto PAOLO DI GIORGI, Notaio in Catania, con studio in viale
Vittorio Veneto n.59, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Catania e Caltagirone, certifico - mediante apposizione al presente file
(riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive
quaranta facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non
modificabile, file *.pdf/a, della mia firma (dotata di Certificato di validità fino
28 Agosto 2026 alle 08:45:09 UTC, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato Certification Authority) - che la presente copia è conforme al
documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge. Ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione
della presente copia di documento analogico formata su supporto
informatico, "sostituisce quella originale".

Catania lì 6 Novembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Giorgi